



[Indietro](#)

Publicato il 01/06/2018

N. 02516/2018 REG.PROV.CAU.
N. 02374/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2374
del 2018, proposto da:

Istituto Scolastico **Magnum** S.r.l., Istituto
Scolastico Ferruccio S.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentati e
difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo
Buongiorno, con domicilio eletto presso lo
studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia 88;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università' e
della Ricerca, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 01303/2018, resa tra le parti, che ha accolto in parte l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso l'efficacia della d.d.G. n. 686, del 1° dicembre 2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nel ricorso N. 12860/2017 REG.RIC., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Direttore Generale n. 686 del 1° dicembre 2017, notificato in data 13 dicembre 2017, recante revoca dello status di scuola paritaria per la scuola secondaria di II grado, a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, nei confronti dell'Istituto Scolastico **Magnum**, con sedi in Roma, Via Borneo 30, e Viale Europa 140, relativamente agli indirizzi di studio di Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Istituto tecnico economico Amministrazione Finanza e Marketing;
- della nota di trasmissione del D.D.G. n. 686/2017, datata 1° dicembre 2017, prot.n. 35276;
- nonché degli altri atti connessi, presupposti o consequenziali;

nonché, con i motivi aggiunti depositati il 13\2\2018, altresì, per l'annullamento

- del Rapporto informativo dell'11 gennaio 2018, prot. n. 872, relativo alla predetta revoca dello status di scuola paritaria;
- della nota del 14 dicembre 2017, prot. n. 37012, trasmessa in data 28 dicembre 2017;
- della nota del 15 dicembre 2017, prot. n., 37188, trasmessa in data 27 dicembre 2017;
- dell'avviso prot. n. 37628, pubblicato in data 20 dicembre 2017;
- nonché degli altri atti connessi, presupposti o consequenziali;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado, *“limitatamente alla censura argomentata ex art. 5.10 del d.m. n. 83 del 2008, in quanto il provvedimento di revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria non può che avere effetto dall'anno scolastico successivo a quello in cui è adottato, con conseguente necessario mantenimento del predetto status, per gli istituti*

scolastici ricorrenti, fino alla fine del corrente anno scolastico”;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Angelo Buongiorno e Paola De Nuntis dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Rilevato che, *prima facie*, l'appello cautelare pare assistito da elementi di fondatezza, in particolare sul punto della carenza di contraddittorio procedimentale con la ricorrente e considerato che, in ragione della necessità di dare continuità alla programmazione dell'attività didattica preclusa dagli atti impugnati, il danno è in *re ipsa*.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'appello (ricorso numero: 2374/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare avanzata in primo grado e, riformando l'ordinanza appellata del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-bis, del 7 marzo 2018, n. 1303 nella parte in cui limita i propri effetti al solo anno scolastico in corso, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere,

Estensore

Francesco Gambato Spisani,

Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo Sergio Santoro

IL SEGRETARIO